



Comune di Settimo Milanese

INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E MODALITA' DA UTILIZZARSI PER AGEVOLARE LA PROPAGANDA ELETTORALE NEI GIORNI PRECEDENTI LE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

(approvato con deliberazione di G.C. n. 82 del 24/04/2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 88 del 23/04/2019, n. 47 del 12/03/2024 e n. 84 del 22/4/2024)

L'art. 6, comma 2, del Regolamento per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per attività non commerciali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dell'11/06/2011 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2012, prevede l'approvazione da parte della Giunta Comunale di un atto che individui i criteri e le modalità da utilizzarsi per agevolare la propaganda elettorale nei giorni precedenti le date di svolgimento delle consultazioni elettorali.

I locali e gli spazi di proprietà comunale per attività non commerciali individuati con il citato regolamento sono stati aggiornati ai sensi dell'art.3 con le deliberazioni di GC n. 193 del 22/11/2012 e n. 47 del 26/02/2019.

La presente regolamentazione intende quindi individuare questi criteri per agevolare l'attività dei partiti o movimenti politici in tutte le attività inerenti la propaganda elettorale o comunque diretta a determinare la scelta elettorale durante il periodo dedicato alla campagna elettorale.

Detti criteri sono volti a garantire ai partiti o raggruppamenti politici forme d'accesso a strutture, spazi o mezzi comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza.

In questa ottica si è proceduto ad individuare alcune piazze e sale presso stabili comunali da utilizzarsi per la propaganda nel rispetto dei regolamenti comunali che disciplinano tali materie.

Il presente documento si propone pertanto come uno strumento, agevolmente revisionabile se necessario, che regola i comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili dei diversi servizi per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione della consultazione elettorale.

DEFINIZIONI

Per "**campagna elettorale**" si intende l'arco temporale di trenta giorni antecedente il primo giorno di votazione.

In caso di elezioni comunali è fatto divieto, altresì, di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché inerente all'attività istituzionale nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

CRITERI PER IL PERIODO DI CAMPAGNA ELETTORALE

USO DEGLI SPAZI, SALE E STRUTTURE COMUNALI

Le sale e strutture comunali che vengono messe a disposizione per ospitare manifestazioni ed iniziative di partiti o gruppi politici sono:

1. SALA COMUNALE in Piazza degli Eroi 5
2. SALA RIUNIONI presso Ufficio Tecnico di Via Solferino
3. AUDITORIUM di Via Grandi (gestito direttamente dal concessionario)
5. EX SALA REFETTORIO di Via Nieveo

6. SALA POLIVALENTE DI VIGHIGNOLO presso scuola di Vighignolo

7. SALA POLIVALENTE DI SEGURO presso Scuola di Seguro

Per le modalità di utilizzo si dovrà fare riferimento al “Regolamento comunale per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per attività non commerciali” ed a eventuali convenzioni del soggetto che ha in gestione la struttura richiesta.

La concessione per spazi e strutture avverrà nel rispetto dell’uguaglianza e pertanto in base al principio cronologico e di rotazione.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

OCCUPAZIONI CON GAZEBI – BANCHETTI (< 10 m²)

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), del vigente “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” le occupazioni per iniziative politiche rientrano nella fattispecie delle occupazioni occasionali qualora non siano superiori a 10 m² di superficie, di durata non superiore a 24 ore e non comportino attività di vendita o di somministrazione.

In tali casi la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Le aree individuate per i c.d. “banchetti di propaganda” sono le seguenti:

Settimo Centro:

1. Piazza del mercato Via Buozzi
2. Piazza degli Eroi
3. Via Di Vittorio in prossimità centro commerciale
4. Piazza Tre Martiri
5. Via Turati
6. Via Panzeri/Via Gramsci
7. Via Villorosi
8. Via Libertà
9. Piazza Incontro tra i Popoli
10. Largo Papa Giovanni XXIII
11. Piazza della Resistenza
12. Via Grandi in prossimità dell’ingresso al parco urbano / auditorium

Vighignolo:

1. Piazza San Sebastiano
2. Piazza del mercato Via Airaghi

Seguro:

1. Piazza San Giorgio
2. Piazza Silone
3. Giardino pubblico di Via Solferino/Cacciatori delle Alpi
4. Piazza Don Milani
5. Piazza gen. Galvaligi
6. Via San Martino

Le comunicazioni per l’occupazione del suolo pubblico devono pervenire allo Sportello del Cittadino – Area Imprese, negli orari di apertura al pubblico e vengono protocollate per il Dipartimento di Polizia Locale.

Le comunicazioni devono indicare il giorno, il luogo, la fascia oraria prescelta, oltre al tipo di iniziativa propagandistica che si intende effettuare; si consiglia di consultare previamente il servizio competente al

fine di effettuare l'opportuna "pre-verifica" delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario, nonché della mancata interferenza del luogo prescelto rispetto alla fruibilità pubblica degli spazi.

Nelle comunicazioni si possono indicare aree alternative subordinatamente al fatto che quella prescelta sia già stata assegnata.

Nel caso in cui pervengano più comunicazioni che riguardino la stessa area, data e -fascia oraria, qualora non sia possibile la compresenza negli spazi richiesti di più soggetti, si adotteranno i seguenti criteri:

1. ordine cronologico di arrivo;
2. rotazione.

Nel caso di comunicazioni aventi ad oggetto la stessa area, data e fascia oraria, la stessa verrà assegnata la prima volta alla comunicazione pervenuta prima (fa fede la data e l'orario di ricevimento indicato dall'ufficio comunale ricevente), la volta successiva, se comunicato da più gruppi e la comunicazione pervenuta per prima sia del gruppo che ha già fruito dell'area la volta precedente, l'area richiesta verrà assegnata alla domanda pervenuta per seconda.

Per la terza volta si riprenderà il criterio dell'ordine cronologico.

L'addobbo con materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere posizionato all'interno dell'area assegnata; i cavalletti o le altre attrezzature non devono essere posizionati al di fuori dell'area concessa. L'addobbo dei gazebo e sui tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui tavolini e gazebo non funzionano o non sono presidiati o oltre l'orario autorizzato.

La violazione di quanto sopra citato comporterà lo sgombero d'ufficio immediato, fatte salve le sanzioni di legge.

Per la disciplina della propaganda elettorale si rimanda alla normativa di riferimento.

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI, FESTE (> 10 m²) ovvero per spazi e aree non comprese tra quelle espressamente individuate nel presente documento.

Quando l'occupazione venga richiesta per svolgere particolari iniziative / eventi / manifestazioni folcloristiche, musicali, ecc. che richiedano un'area superiore ai 10 m², la domanda deve pervenire almeno **30 giorni prima della prima** data per la quale è richiesta l'occupazione. Per quanto attiene il relativo procedimento amministrativo si rimanda a quanto previsto e contenuto nel Titolo II del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

I richiedenti dovranno utilizzare il modulo predisposto dal Comune e debitamente pubblicato sul sito (Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee).

Le aree pubbliche individuate sono le seguenti:

Settimo Centro:

1. Piazza degli Eroi
2. Largo Papa Giovanni XXIII
3. Piazza Incontro tra i Popoli

Vighignolo:

1. Piazza San Sebastiano
2. Piazza del mercato Via Airaghi

Seguro:

1. Piazza San Giorgio
2. Piazza Silone

La domanda sarà istruita dal responsabile dell'ufficio elettorale, sentito anche il parere di altri servizi interessati (Polizia Locale, servizi tecnici, ecc.).

Saranno tenute in considerazione per l'assegnazione oltre ai criteri previsti dal "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", anche valutazioni inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico, la sicurezza stradale ed il decoro.

Ciascun gruppo autorizzato all'occupazione dovrà dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione (pedana, audio, corrente, transenne ecc.). Non saranno messi a disposizione personale / attrezzature / beni mobili / del Comune.

Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni e sino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo. Si ritiene tuttavia opportuno che, al fine di evitare situazioni di contrasto tra le forze politiche, tali da turbare anche l'ordine pubblico (es. concomitanza di due comizi di gruppi politici diversi) i promotori prendano contatto con le autorità locali di pubblica sicurezza per concordare la data e l'orario del comizio programmato.

I comizi elettorali potranno essere tenuti dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

In caso di richieste coincidenti per area, data e orario, per consentire l'avvicendamento dei gruppi richiedenti, i comizi non potranno durare più di due ore e mezza; l'area verrà assegnata, per l'orario richiesto, alla richiesta pervenuta per prima mentre alla richiesta pervenuta per seconda verrà assegnata l'area per un altro orario, salvo diverso accordo che intervenisse tra i rappresentanti dei gruppi.

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale (il venerdì precedente la data della votazione) se ci fossero più richieste, stante il termine di scadenza (ore 24 del venerdì), il comizio non potrà durare più di un'ora.

Si ricorda che l'art. 9 della L. 212/56 stabilisce che "Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali".

Per il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico si rinvia a quanto previsto nel "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

Per la disciplina della propaganda elettorale si rimanda alla normativa di riferimento.

VOLANTINAGGIO E PROPAGANDA LUMINOSA

E' tassativamente vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. E' vietata ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (art. 6 L. 212/56).

Per la disciplina della propaganda elettorale si rimanda alla normativa di riferimento.

USO ALTOPARLANTI PER PUBBLICITA' FONICA

In campagna elettorale l'uso di altoparlanti è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, con facoltà di far precedere e seguire l'annuncio con l'esecuzione di motivi musicali e solamente **dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente**, salvo diverse e motivate determinazioni più restrittive (scuole, caserme, ecc.).

Per quanto attiene il relativo procedimento amministrativo si rimanda a quanto previsto e contenuto nel Titolo III del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

L'uso di detti altoparlanti è comunque assolutamente vietato nelle strade o piazze ove sono in corso altri comizi o manifestazioni e nelle immediate vicinanze.

Il volume degli altoparlanti deve essere limitato alle reali esigenze acustiche della località in cui avviene la trasmissione.

PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI

Le affissioni di manifesti devono avvenire solo negli appositi spazi, stabiliti e assegnati ai sensi della Legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Tali spazi vengono assegnati con deliberazione della Giunta Comunale tra il 33° ed il 30° giorno antecedente la data della votazione.

Conseguentemente:

- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati dal Comune (es. nelle vetrine dei negozi, sui portoni, sui muri, sugli alberi);
- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni.

Sono vietate le iscrizioni murali o su fondi stradali.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. Si procederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo e a far cancellare le scritte. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale e del committente (art. 1 comma 176 della L. 296/2006).

E' consentito addobbare il palco dei comizi e delle manifestazioni con simboli, manifesti e bandiere che andranno immediatamente rimossi allo scadere dell'orario assegnato.

Per la disciplina della propaganda elettorale si rimanda alla normativa di riferimento.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni delle disposizioni di legge o regolamentari, richiamate nella presente direttiva, comporteranno l'applicazione delle relative sanzioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 4.04.1956 n. 212** modificata e integrata dalla Legge 24.04.1975 n. 130 dettante Norme per la disciplina della Propaganda Elettorale.
- **D.P.R. 16.12.1992 n. 495** – art. 59 disciplinante la pubblicità fonica con altoparlante su automezzo e modificato dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610.
- **L. 25.03.1993 n. 81** – art. 29 comma 81 inerente le norme sulla campagna elettorale in caso di elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale.
- **Legge 10.12.1993 n. 515** Disciplina campagne elettorali per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: all'art. 15, comma 3, viene disciplinata la rimozione della propaganda abusiva. Vedi anche la Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) relativamente al ripristino della responsabilità in solido dell'autore materiale e del committente.
- **Legge 22.02.2000 n. 28** – art. 9 disciplinante il divieto di comunicazione istituzionale, da parte dei Comuni, a far data dalla convocazione dei Comizi Elettorali.

- **T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza 18.06.1931 n. 773** per quanto concerne le riunioni politiche.
- **Legge 24.04.1975 n. 130**– art. 7 per quanto concerne le riunioni politiche in campagna elettorale.
- **Circ. Min. Interno n. 1943/V in data 8.04.1980** dettante “Disciplina della Propaganda Elettorale”
- **L. n. 157 del 3.6.1999** - art. 5 per quanto concerne le tasse sulle concessioni governative per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici.
- **L. n. 296 del 27.12.2006** - art. 1 comma 176 inerente le affissioni abusive.